

TI_GERICHTE 42.2022.83 vom 16. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.83

FR: TI_GERICHTE 42.2022.83 du 16 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 42.2022.83 del 16 gennaio 2023

Erwägungen

E. 2

cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'attività lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3 ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571). L'art. 2 cpv. 3 ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini: " 3ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. ..." (cfr. RU 2020 pag. 5829) Nell'ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l'art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell'attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019.

E. 2.4

. In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore dell'insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che le indennità non erano dovute. Secondo la Cassa la cifra d'affari conseguita dalla ricorrente nei periodi litigiosi non permette di ottenere le prestazioni. L'assicurata contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che i versamenti ricevuti dai clienti devono essere suddivisi in maniera diversa rispetto a quanto effettuato dai revisori. 2.5. Va preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art.

E. 2.6

In concreto, nelle richieste di prestazioni (plico doc. 6) l'insorgente ha dichiarato di aver conseguito una cifra d'affari media, per il periodo 2015-2019, di fr. 2'650 ([fr. 30'000 + fr. 32'000 + fr. 30'000 + fr. 32'000 + fr. 35'000] : 60 mesi). La ricorrente aveva indicato una cifra d'affari di fr. 1'050 nel mese di novembre 2020 e nel mese di gennaio 2021, di fr. 1'390 nel mese di marzo 2021, di fr. 1'450 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'700 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 4). Poiché tali importi erano inferiori ai limiti di cui al consid. 2.5, l'amministrazione ha riconosciuto all'insorgente le indennità giornaliere. Nella relazione dei revisori indipendenti sulla verifica del controllo a campione presso i beneficiari dell'indennità perdita di guadagno Corona del 4 luglio 2022, figura che in applicazione dell'art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la _____ di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all'indennità perdita di guadagno Corona (doc. 4). La valutazione è stata effettuata conformemente al " Mandat pour l'exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d'allocations perte de gain Corona " emesso dall'UFAS nel giugno 2021 (doc. 4). Dopo aver esaminato la documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno affermato: " (...) Nell'ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze tra perdita di cifra d'affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le informazioni finanziarie che ci sono state fornite; dal ricalcolo della cifra d'affari in base al principio di competenza (per quanto riguarda gli abbonamenti di manutenzione) risulta che la perdita di cifra d'affari per i mesi di novembre 2020, gennaio, marzo e giugno 2021 è inferiore a quanto stabilito per ottenere il diritto all'indennità. Conclusione sfavorevole Sulla base della constatazione presentata al paragrafo "Motivazione per una constatazione sfavorevole", i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l'exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d'allocations perte de gain Corona >> emesso dall'UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili." (doc. 4) Secondo il calcolo eseguito dai revisori la cifra d'affari media per gli anni dal 2015 al 2019 ammonta a fr. 2'502 ([fr. 18'700 + fr. 30'515 + fr. 31'930 + fr. 33'330 + fr. 35'629 + fr. 35'629] : 60 mesi). Anche la cifra d'affari dei mesi litigiosi diverge da quella dichiarata dalla ricorrente. Nel mese di novembre 2020 l'assicurata ha conseguito una cifra d'affari di fr. 1'300, superiore all'importo di fr. 1'126 che le avrebbe permesso di ottenere le prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d'affari; cfr. consid. 2.5). Nel mese di gennaio 2021 e di marzo 2021 di fr. 2'250, rispettivamente di fr. 1'950, superiore all'importo di fr. 1'501.20 (riduzione almeno del 40% della cifra d'affari; cfr. consid. 2.5). Infine nel mese di maggio 2021 e nel mese di giugno 2021 la ricorrente ha avuto una cifra d'affari di fr. 1'890, rispettivamente di fr. 1'824, superiore al limite di fr. 1'751.40 (riduzione almeno del 30% della cifra d'affari; cfr. consid. 2.5). Nel periodo in esame la ricorrente non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché la sua attività non è stata limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti adottati per combattere l'epidemia di COVID-19. Ella sostiene tuttavia che l'ammontare della cifra d'affari calcolata dai revisori indipendenti non è corretta, poiché gli importi ricevuti devono essere suddivisi in maniera diversa rispetto al calcolo da loro effettuato. La censura va respinta. I periti esterni hanno infatti correttamente applicato il principio di competenza, secondo il quale le spese e i ricavi sono imputati al periodo contabile in cui sono stati generati, così da determinarne il reale risultato (cfr. Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi edito dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, ultima modifica marzo 2022, pag. 10. Punto 2.1.2 " principi contabili e di presentazione dei conti "; cfr. anche art. 9 cpv. 4 lett. f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario

dello Stato, RL 600.100). Il principio della competenza, come uno dei principi centrali della contabilità, ha lo scopo di assicurare che le entrate siano compensate dalle spese che sono state necessarie per generarle. Solo in questo modo i conti possono presentare un quadro economicamente corretto della situazione aziendale (cfr.

<https://blog.findea.ch/it-blog/ratei-e-risconti-attivi-e-passivi>). Non vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori incaricati dalla Cassa di verificare la correttezza dei dati forniti dalla ricorrente con le richieste di indennità giornaliera per il coronavirus. In queste condizioni è a giusta ragione che l'amministrazione, in presenza di un fatto nuovo (ossia l'ammontare diverso della cifra d'affari), ha proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente all'assicurata. Deve infatti essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire l'ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.). Va infine evidenziato che a questo stadio non è rilevante sapere se l'interessata fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione (cfr. STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e). L'insorgente deve di conseguenza restituire l'importo conseguito nel periodo in esame, pari a fr. 7'882.40. 2.7. La ricorrente chiede un incontro per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti. Va qui rammentato che per l'art.

E. 6

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza l'insorgente ha chiesto di indire l'udienza per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti. Ora, come visto in precedenza, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, in ossequio dell'art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6). L'audizione dell'assicurata si rivela, pertanto, superflua. 2.8. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser , Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.